

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010 "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- la Legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- il regolamento (UE)2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, adottato in attuazione del regolamento (UE)2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;

- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";
- il regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- la Legge 1° luglio 2021, n. 101 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Richiamati inoltre:

- la Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la Legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";

- la Delibera dell'Assemblea legislativa del 13 giugno 2007, n. 118 "Approvazione atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/00, artt. 16 e A-14)";
- la Delibera dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica";
- la circolare regionale PG/2011/0084824 del 4/4/2011 "Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia disponibilità di più aree";
- la circolare regionale PG/2011/98128 del 18/4/2011 "Integrazioni alle <<Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico ...>> di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011";
- - la Delibera dell'Assemblea legislativa dell'11 marzo 2017, n. 111 "Piano Energetico Regionale 2030 e Piano Triennale di Attuazione 2017-2019.";
- la Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la propria deliberazione del 20 settembre 2021, n. 1458 "Indirizzi attuativi della deliberazione dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse";
- la propria deliberazione del 27 settembre 2021, n. 1500 avente ad oggetto "Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici";
- la propria deliberazione del 22 novembre 2021, n. 1956 avente ad oggetto "Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.ii. (disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo), in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della medesima L.R. n. 24 del 2017";

Considerato che:

- la Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e la Direttiva 2009/28/CE recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE stabiliscono l'obiettivo di promuovere un maggiore contributo

delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica;

- il Decreto legislativo n. 387/2003 ha il fine di attuare la direttiva 2001/77/CE promuovendo l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- la Legge regionale n. 26/2004 pone tra gli obiettivi della programmazione energetica regionale lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche, nella convinzione che l'innalzamento della competitività regionale non debba prescindere dalla sostenibilità ambientale e territoriale del sistema energetico;
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 111/2017, nell'approvare il Piano Energetico Regionale 2030 e il Piano Triennale di Attuazione 2017-2019, fissa precisi obiettivi di risparmio e di razionalizzazione energetica, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di una quota rilevante del fabbisogno di energia elettrica;
- i paragrafi 1.2. e 17.1. delle "Linee Guida", di cui al citato D.M. 10 settembre 2010 prevedono che le Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti per l'istallazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili tra cui l'indicazione di aree e siti non idonei;
- la Delibera dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28, in attuazione di dette "Linee Guida", ha effettuato una prima individuazione dei criteri localizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica (nel prosieguo, "impianti fotovoltaici"), distinguendo, in sintesi:
 - a. gli ambiti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ("Allegato I", lett. A), della DAL n. 28/2010);
 - b. gli ambiti idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con limiti e condizioni ("Allegato I", lett. B), della DAL n. 28/2010);
 - c. le aree nelle quali è incentivata l'istallazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B) ("Allegato I", lett. C) della DAL n. 28/2010);

Constatato che, fra gli ambiti individuati dall'Allegato I, lettera C), della DAL n. 28/2010, come idonei all'installazione di impianti fotovoltaici senza i limiti di cui alla lettera B) del medesimo Allegato I, rientrano *"le parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, le aree*

ecologicamente attrezzate e i poli funzionali", ad esclusione di quelle collocate negli ambiti considerati idonei all'installazione di impianti fotovoltaici, di cui alla lettera A) del medesimo Allegato I;

Dato atto che la legislazione urbanistica regionale (in particolare la L.R. n. 24 del 2017 e la L.R. n. 20 del 2000), fornisce una puntuale definizione sia del "territorio urbanizzato" che degli ambiti (specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali) nei quali la DAL n. 28/2010 promuove la realizzazione degli impianti fotovoltaici;

Richiamare quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della L.R. n. 24/2017, laddove si stabilisce una disciplina transitoria per l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici predisposti in base alla legislazione regionale previgente, fissando una precisa demarcazione temporale cui fare riferimento per determinare gli ambiti del territorio extraurbano in corso di attuazione che potranno far parte del territorio urbanizzato;

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 20, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva UE 2018/2001, fornire appositi indirizzi attuativi della DAL n. 28/2010, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali, che tengano anche conto del mutato quadro normativo della legislazione regionale in materia urbanistica;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29/12/2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche e integrazioni;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013 del 28/12/2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. e ss.mm.ii.";
- n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- n. 771 del 24 maggio 2021 che ha approvato gli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali e Agenzie della Giunta regionale;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Montagna, Aree Interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità e dell'Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, dell'Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare gli "Indirizzi attuativi della Delibera dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali", costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che le previsioni degli indirizzi attuativi approvati con il presente atto superano ogni altra indicazione circa l'interpretazione del punto C)2. della DAL n. 28/2010 emanato in precedenza dalle strutture regionali;
- 3) di dare atto, altresì, che le previsioni degli indirizzi attuativi approvati con il presente atto trovano applicazione fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 20, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva UE 2018/2001;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

INDIRIZZI ATTUATIVI DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 DICEMBRE 2010, N. 28, IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE PARTI DEL TERRITORIO URBANIZZATO DESTINATE AD AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE E POLI FUNZIONALI

1. PREMESSA

Il presente atto di indirizzo è volto a orientare i soggetti pubblici e privati nella corretta interpretazione e applicazione della disciplina di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, in merito alle **"parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive"** nelle quali è promossa e favorita la produzione di energie attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici (punto C)2. della DAL n. 28/2010).

Il presente atto di indirizzo completa il quadro degli indirizzi attuativi che la Giunta regionale ha inteso fornire per promuovere l'insediamento di impianti fotovoltaici nelle aree di cava dismesse (DGR n. 1458 del 20 settembre 2021) e nelle discariche chiuse e ripristinate (DGR n. 1500 del 27 settembre 2021), che costituiscono, assieme appunto alle aree produttive dismesse, i principali ambiti vocati a tale destinazione funzionale.

Per fornire una esauriente ricostruzione del quadro normativo regionale oggi vigente, occorre esaminare preliminarmente quanto stabilito dalla DAL n. 28/2010 e quanto disposto dalla legislazione urbanistica regionale (in particolare la L.R. n. 24 del 2017 e la L.R. n. 20 del 2000) laddove fornisce una puntuale definizione sia del "territorio urbanizzato" che degli ambiti (specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali) nei quali la DAL n. 28/2010 promuove la realizzazione degli impianti FV. Inoltre, occorre richiamare quanto previsto dalla L.R. n. 24/2017 per individuare la precisa demarcazione temporale cui fare riferimento per individuare gli ambiti in corso di attuazione che potranno far parte del territorio urbanizzato.

Il presente atto di indirizzo è destinato a trovare applicazione fino alla approvazione della nuova disciplina regionale delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva UE 2018/2001 (c.d. RED II) e supera ogni altra indicazione circa l'interpretazione del punto C)2. della DAL n. 28/2010 emanato in precedenza dalle strutture regionali.

2. I CONTENUTI DELLA DAL N. 28 DEL 2010

Com'è noto, la Delibera dell'Assemblea Legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, individua le aree e siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica, mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica (di seguito denominati "impianti FV"), muovendo da una sintetica considerazione dei vincoli paesaggistici e ambientali presenti sul territorio regionale e dall'esigenza di tutelare le coltivazioni e tradizioni agricole di eccellenza. In particolare, la DAL n. 28/2010 individua:

- A. gli ambiti non idonei alla localizzazione degli impianti FV;
- B. gli ambiti idonei con limiti e condizioni, riferiti alla potenza nominale degli impianti, alle caratteristiche del soggetto richiedente, ecc. Nell'ambito di questa categoria di aree è fissato il criterio generale, valevole per le aree agricole su cui non gravino vincoli specifici, secondo cui gli impianti FV a terra possono occupare, al massimo, il 10% delle aree nella disponibilità dell'operatore;
- C. le aree nelle quali è incentivata l'installazione degli impianti FV, attraverso il riconoscimento della possibilità di occupare il 100% delle aree nella disponibilità dell'operatore.

Tra gli ambiti in cui l'installazione degli impianti di FV è favorita, è ricompreso, innanzitutto, un ampio elenco di aree permeabili, di norma extraurbane, che la delibera denomina complessivamente come **"aree in zona agricola"**, quali: le fasce di ambientazione e le aree di pertinenza di opere pubbliche quali le autostrade, le strade e le linee ferroviarie; le aree di rispetto degli elettrodotti; le aree a servizio di discariche di rifiuti, di depuratori, di impianti di sollevamento delle acque e di impianti di risalita; nonché le aree di cava dismesse.

Rileva poi una seconda tipologia di **aree e superfici all'interno del territorio urbanizzato o nelle quali siano comunque presenti manufatti edilizi**: gli ambiti del territorio urbanizzato che siano destinati dal piano ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate o poli funzionali; le aree interessate da opere di urbanizzazione primaria (nei quali i pannelli fotovoltaici possono trovare collocazione mediante l'utilizzo di arredi e attrezzature urbane di nuova concezione); le colonie marine, gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane (qualora l'impianto fotovoltaico sia collocato esclusivamente sugli edifici esistenti, nel rispetto delle eventuali norme di tutela degli stessi).

3. LE PREVISIONI DELLA LEGGE REGIONALE URBANISTICA (L.R. N. 24 DEL 2017)

Passando ad un esame più analitico dell'oggetto del presente atto di indirizzo, si evidenzia che le previsioni della legge urbanistica regionale ci consentono di individuare esattamente, le aree in cui è favorita la realizzazione degli impianti FV, ai sensi del punto C) 2., ed in particolare:

- a) le parti del territorio comunale ricomprese all'interno del territorio urbanizzato;
- b) gli ambiti specializzati per attività produttive
- c) le aree ecologicamente attrezzate (AEA) e i poli funzionali.

a) Le parti del territorio comunale ricomprese all'interno del territorio urbanizzato

L'art. 32, comma 2, stabilisce in maniera univoca quali **parti del territorio comunale debbano essere ricomprese all'interno del perimetro del territorio urbanizzato**. Per quanto qui interessa, sono da considerare facenti parte del territorio urbanizzato, gli ambiti specializzati per attività produttive, le AEA e i poli funzionali:

a.1. **esistenti**, cioè che siano state attuate nel passato attraverso la esecuzione di piani e programmi di lottizzazione (comunque denominati) e che siano, per questo, dotati delle infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici che contraddistinguono i processi di urbanizzazione. Sono ricompresi in tale nozione anche i lotti inediti, facenti parte delle medesime lottizzazioni, i quali usufruiscano, di conseguenza, delle opere di urbanizzazione primaria realizzate (c.d. **lotti residui**) (art. 32, comma 2, lettera a) e lettera d);

a.2. **in corso di attuazione**, cioè gli ambiti per i quali, in attuazione della relativa previsione urbanistica, sia stato rilasciato il relativo titolo abilitativo edilizio o, quantomeno, sia stata stipulata la convenzione urbanistica che accede al piano attuativo (comunque denominato) che ne regoli la realizzazione (art. 32, comma 2, lettera b) (si veda inoltre quanto specificato al successivo paragrafo 3);

a.3. **"i singoli lotti di completamento", con destinazione produttiva**, *"individuati dal piano vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e collocati all'interno delle aree edificate con continuità o contermini alle stesse"* (art. 32, comma 2, lettera c). Non si tratta dunque delle nuove urbanizzazioni in espansione previste dalla legislazione previgente (L.R. n. 47 del 1978 e L.R. n. 20 del 2000), bensì di quei singoli lotti, interclusi all'interno di aree urbanizzate aventi destinazione produttiva, o

adiacenti alle stesse, che il piano vigente (PRG o PSC) destini all'ampliamento delle attività esistenti o al completamento della infrastrutturazione dei medesimi ambiti.

Infine, è appena il caso di ricordare che il comma 3 dello stesso art. 32 cit. specifica, al negativo, quali aree non debbano essere considerate facenti parte del territorio urbanizzato ⁽¹⁾.

b) Gli ambiti specializzati per attività produttive

La L.R. n. 24 del 2017 mutua la definizione dei "contenuti della pianificazione" urbanistica dall'allegato A della L.R. n. 20/2000 ⁽²⁾. In particolare, la definizione degli **ambiti specializzati per attività produttive** si ritrova nell'art. A-13 dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000, nel quale si specifica che la caratteristica fondamentale di queste aree è che in esse sono concentrate le **attività economiche, commerciali e produttive non idonee ad essere svolte in concomitanza con le altre funzioni urbane**: residenziali, culturali, servizi, direzionali, commerciali al dettaglio, ecc. Si tratta dunque degli ambiti territoriali caratterizzate dalla previsione esclusivamente di attività produttive, in senso stretto, che comportano significativi livelli di traffico di mezzi pesanti, di rumore e vibrazioni, di emissioni inquinanti, ecc. Nel disegno complessivo della L.R. n. 20 del 2000 questa tipologia di ambito territoriale, in essere o di nuova previsione, si giustappone agli "ambiti per i nuovi insediamenti", di cui all'art. A-12, "caratterizzati dalla equilibrata presenza di residenza e attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili". La legge urbanistica detta infatti un chiaro indirizzo secondo cui le nuove periferie e gli ambiti urbanistici di espansione debbano essere caratterizzati dal mix di funzioni, ad esclusione di quelle attività produttive ed economiche in genere che risultino incongrue in quanto incompatibili con le altre funzioni sopra richiamate.

c) Le aree ecologicamente attrezzate (AEA) e i poli funzionali

A loro volta, Le **aree ecologicamente attrezzate** costituiscono un sotto insieme degli ambiti specializzati per attività produttive, di livello comunale o sovracomunale, qualora siano caratterizzati da "infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire più elevati

¹ In particolare il comma 3 dell'art. 32 L.R. n. 24/2017 stabilisce che "Non fanno parte del territorio urbanizzato:

- a) le aree rurali, comprese quelle intercluse tra più aree urbanizzate aventi anche un'elevata contiguità insediativa;
- b) l'edificato sparso o discontinuo, collocato lungo la viabilità e le relative aree di pertinenza e di completamento;
- c) le aree permeabili collocate all'interno delle aree edificate con continuità che non siano dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
- d) le aree di pertinenza delle infrastrutture per la mobilità, collocate al di fuori delle aree edificate con continuità."

² Stabilisce infatti l'articolo 29, commi 2 e 3, che la Giunta regionale definisce, con apposito atto di coordinamento tecnico "indirizzi sui contenuti dei piani e sulle politiche generali che li caratterizzano" e che fino alla emanazione del medesimo atto "continuano a trovare applicazione le definizioni uniformi contenute nell'allegato A della legge regionale n. 20 del 2000."

obiettivi di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente" (art. A-14) ⁽³⁾. Aldilà dell'incertezza lessicale presente nel testo, il punto C)2. della DAL n. 28/2010 prescrive che anche le parti del territorio urbanizzato destinate a detta particolare tipologia di ambiti produttivi possono ospitare impianti FV senza i limiti e le condizioni di cui alla lettera B) della medesima DAL (dunque con impianti a terra che interessino fino all'intera superficie delle aree nella disponibilità dell'operatore).

Infine, il medesimo punto C)2. della DAL n. 28/2010 considera da promuovere la collocazione degli impianti FV nelle parti del territorio urbanizzato costituenti **poli funzionali**, le cui caratteristiche sono stabilite dall'art. A-15 della L.R. n. 20 del 2000.

4. SEGUE: LA CONCLUSIONE DEL PERIODO TRANSITORIO DELLA L.R. N. 24 DEL 2017

Ai fini della concreta individuazione degli ambiti appena richiamati, occorre anche considerare che il 1° gennaio 2022 si è conclusa la prima fase del periodo transitorio, previsto dalla L.R. n. 24 del 2017 per consentire ai Comuni, nello stesso periodo in cui erano chiamati a predisporre il PUG, di continuare a gestire e attuare la pianificazione vigente (PRG e PSC-POC), elaborata e approvata secondo la legislazione previgente. In particolare, limitandosi a quanto qui interessa, gli art. 3 e 4 della L.R. n. 24 del 2017 consentivano ai Comuni di avviare l'iter approvativo di piani urbanistici attuativi nonché di presentare accordi operativi, ad esito del procedimento speciale previsto dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge regionale ⁽⁴⁾.

Pertanto, tra le parti del territorio comunale che potranno essere considerate ricomprese **all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, in quanto interessate da ambiti specializzati per attività produttive in corso di attuazione** (V. precedente paragrafo 3.a.2.), **occorre ricomprendere anche gli ambiti per i quali, prima del 31 dicembre 2021, sia stato avviato l'iter approvativo di un piano attuativo per la realizzazione di un ambito specializzato per attività produttive, di una AEA o polo funzionale**, purché il piano attuativo sia approvato e convenzionato entro i termini perentori previsti dall'art. 4, comma 5, della L.R. n. 24/2010, ed in particolare:

³ Le caratteristiche delle AEA sono state definite più nel dettaglio con appositi atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 13 giugno 2007, n. 118.

⁴ Per una analitica illustrazione degli effetti della scadenza del termine perentorio di conclusione di detta fase transitoria e degli atti che comunque possono essere assunti dopo la scadenza, si rimanda **all'atto di coordinamento tecnico approvato con la DGR n. 1956 del 22 novembre 2021**.

- entro un anno (cioè entro il 1° gennaio 2023), nel caso di strumenti urbanistici attuativi il cui iter amministrativo sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della medesima legge regionale (prima del 1° gennaio 2018);
- entro due anni (cioè entro il 1° gennaio 2024) nel caso di strumenti urbanistici attuativi il cui iter amministrativo sia stato avviato nel corso della citata prima fase del periodo transitorio (cioè dal 1° gennaio 2018 e il 1° gennaio 2022).

Si ricorda inoltre che con la conclusione di detta fase del periodo transitorio, nei Comuni che non abbiano avviato l'iter approvativo dei PUG entro il medesimo termine (del 1° gennaio 2022), tutte le previsioni relative agli ambiti di espansione previste nei piani vigenti (PRG e PSC-POC) sono decadute, **se per esse non è stato formalmente avviato l'iter approvativo del necessario piano attuativo nelle modalità e termini appena richiamati. Pertanto, nelle medesime aree è venuta meno non solo ogni astratta potenzialità edificatoria riconosciuta dal piano ma anche ogni altra possibilità di utilizzo legata alla destinazione produttiva dell'area tra cui quella fotovoltaica, nello speciale regime di cui al punto C)2. della DAL n. 28/2010.**

Pertanto, in dette aree extraurbane (fermi restando i casi di inidoneità di cui alla lettera A. della DAL n. 28/2010), può essere ammessa l'installazione di impianti FV nell'osservanza dei limiti di cui alla lettera B. della DAL n. 28/2010.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sintetizzando, pertanto, quanto fin qui illustrato, si forniscono le seguenti indicazioni interpretative del punto C)2. della DAL n. 28/2010:

- è favorita la realizzazione di impianti FV a terra negli **ambiti facenti parte del territorio urbanizzato** ed aventi destinazione urbanistica di "**ambiti specializzati per attività produttive**", "**aree ecologicamente attrezzate**" o "**poli funzionali**" (si veda, più nel dettaglio, quanto specificato al paragrafo 2);
- devono essere considerati facenti parte del territorio urbanizzato, non solo gli **ambiti specializzati per attività produttive, le AEA e i poli funzionali già attuati**, e i relativi **lotti residui**, ma anche quelli per i quali sia stato **approvato il necessario piano attuativo e stipulata la conseguente convenzione urbanistica**. Agli ambiti appena elencati vanno assimilati i **lotti di completamento con destinazione produttiva**

previsti dai piani vigenti e contigui a detti ambiti (si veda, più nel dettaglio, quanto specificato al paragrafo 3. a);

- per l'esatta individuazione degli ambiti urbanistici fin qui richiamati (ambiti specializzati per attività produttive, AEA e poli funzionali) occorre fare riferimento alle definizioni stabilite rispettivamente dagli articoli A-13, A-14 e A-15 della L.R. n. 20 del 2000 (si veda, più nel dettaglio, quanto specificato al paragrafo 3.b) e 3.c);
- quanto agli ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali previsti dalla pianificazione urbanistica **in espansione**, occorre considerare che gli stessi:
 - o potranno essere considerati **idonei alla localizzazione degli impianti Fv solo dopo la conclusione (entro i termini perentori stabiliti dalla legge regionale) dell'iter approvativo e convenzionamento dei piani attuativi avviati formalmente prima del 1° gennaio 2022** (cioè prima della scadenza della prima fase del periodo transitorio stabilito dalla L.R. n. 24/2017). **Infatti, (solo) dopo la conclusione di detto procedimento, anche detti ambiti dovranno essere classificazione facenti parte del territorio urbanizzato;**

viceversa, nei Comuni che non abbiano attivato tempestivamente il procedimento di approvazione del PUG, gli ambiti in espansione per i quali non sia stato avviato l'iter approvativo dei piani attuativi **hanno perduto in via definitiva ogni potenzialità edificatoria, ivi compresa ogni altra possibilità di utilizzo legata alla destinazione di piano tra cui quella fotovoltaica nello speciale regime di cui al punto C)2. della DAL n. 28/2010** (si veda, più nel dettaglio, quanto specificato per entrambi i profili al paragrafo 4). **Pertanto, in dette aree extraurbane (fermi restando i casi di inidoneità di cui alla lettera A. della DAL n. 28/2010), può essere ammessa l'installazione di impianti FV nell'osservanza dei limiti di cui alla lettera B. della DAL n. 28/2010.**